

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

34.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
In memoria del Consigliere Nazionale Aurelio Manaresi	494	Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		Pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi dei militari, impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o in servizio presso le Forze armate. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1860)	496
Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1583-B)	494	NATALI LUIGI, <i>Relatore</i> .	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .		Immissione di sottufficiali e di graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della forza in congedo del Regio esercito italiano (1885)	496
Stato degli ufficiali della Regia aeronautica irripetibili, prigionieri e internati. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1704-B)	494	GRIFFEY, <i>Relatore</i> .	
TARABINI, <i>Relatore</i> .		Disposizioni concernenti il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare (1886)	496
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		BARBARO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	
Validità dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Amministrazione della guerra in ordine a lavori di costruzione (1806)	495	Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, pertinenti alle provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano (1887)	497
PRESIDENTE.		GRIFFEY, <i>Relatore</i> .	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Modificazione dell'articolo 47 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1888)	497
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina (1846)	495	TOSELLI, <i>Relatore</i> .	
NEGROTTO CAMBIASO, <i>Relatore</i> .		Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito feriti in combattimento e facoltà di trattenere in servizio fino al compimento del 70° anno di età i sottufficiali richiamati. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1889)	498
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		PRESIDENTE - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> - CECI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, concernente norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII (1858)	495		
PRESIDENTE - TARABINI.			

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Modifica all'articolo 3 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900, sulla istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico (1893)	499
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> .	
Reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore ed ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1894)	499
SACCO, <i>Relatore</i> — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 11.30.

(*Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la guerra, Scuero, e per l'aeronautica, Fougier*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Chiozzi Millelire e Mazzetti. Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Dalla Bona, di Bel-sito, Guglielmotti, Asinari di San Marzano, Cataldo e Gorini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Porge un cordiale benvenuto al camerata generale Vaccaro che è stato chiamato a far parte della Commissione delle Forze armate.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

**In memoria
del Consigliere Nazionale Aurelio Manaresi.**

PRESIDENTE (*sorge in piedi e con lui tutti i presenti*). Annuncia di dover adempiere al doloroso compito di ricordare la figura del camerata Aurelio Manaresi, che è stato per molto tempo attivo partecipe ai lavori di questa Commissione.

Il camerata Manaresi è stato combattente della grande guerra; è stato capo di stato maggiore, agli ordini dell'Eccellenza Teruzzi, della Milizia rivoluzionaria, a Bologna, nei giorni indimenticabili della Marcia su Roma, ha dato sempre tutto se stesso alla Patria e alla fede fascista. Il suo ricordo rimarrà indelebile in tutti i camerati.

Esprimerà condoglianze vivissime della Commissione alla famiglia, e, in modo particolarmente devoto ed affettuoso, al Presidente della Camera, Eccellenza Dino Grandi, che ha perduto in lui un congiunto ed un amico carissimo.

Invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento.

(*La Commissione si raccoglie nel più riverente raccoglimento*).

Discussione del disegno di legge: Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. (1583-B) (*Modificato dal Senato*).

PRESIDENTE, nella momentanea assenza del Relatore Ceci, riferisce in luogo di questi.

Fa presente che il disegno di legge, il quale disciplina la possibilità, per i prigionieri di guerra, di contrarre matrimonio per procura, ritorna all'esame della Commissione per un lieve, ma opportuno emendamento apportato dalla Commissione legislativa del Senato.

Nella forma approvata dalla Commissione della Camera, l'ultimo comma dell'articolo 3 era così formulato: « L'atto di procura cessa di essere valido trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione ».

Nell'emendamento del Senato invece è detto: « L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 90 giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio ».

Questa modifica è diretta, evidentemente, al fine di assicurare che, in caso di ritardo nella trasmissione della procura, non venga a scadere il termine, senza che materialmente essa sia potuta arrivare a destinazione.

Pone a partito l'articolo 3 così emendato.
(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali della Regia aeronautica irreperibili, prigionieri e internati. (1704-B) (*Modificato dal Senato*).

TARABINI, *Relatore*, fa notare che le osservazioni sollevate dal camerata Manni, a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 4, ed a cui aderì con il voto per un futuro accoglimento la Commissione, nel senso che al conferimento del grado dovesse corrispondere anche quello dei relativi assegni, sono state riprese dalla Commissione del Senato. Questa, tra l'altro, ravvisò non opportuno che si ponesse all'ufficiale promosso, ma pretermesso anche per l'avanzamento ai gradi superiori, la condizione di aver trascorso almeno sei mesi di effettivo servizio nel nuovo grado.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Governo si è pertanto accordato sulla soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 e così ogni ragione di discussione in proposito è stata eliminata.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 emendato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Validità dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Amministrazione della guerra in ordine a lavori di costruzione. (1806)

PRESIDENTE ricorda come, nell'ultima riunione, la discussione del disegno di legge sia stata rinviata affinché i Ministeri competenti potessero accordarsi circa le proposte di emendamento all'articolo 3, fatte in Commissione. Ora, il Governo ha presentato i seguenti emendamenti al detto articolo 3.

Al comma 1^o, sostituire il seguente: « Tutti i progetti per i lavori aggiuntivi che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità delle opere di cui agli articoli precedenti e che importino una spesa superiore alle lire 100,000 saranno sottoposti al preventivo esame tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

« Allo stesso articolo 3, sopprimere il comma 2^o ».

Con ciò si venivano ad accogliere le osservazioni fatte in Commissione, dando all'articolo in questione il suo chiarimento definitivo e soddisfacente. Si veniva anche a togliere la parola « completamento » che poteva dar luogo a dubbiezze e poteva sembrare in contrasto, come fu notato, con la dizione dell'articolo 2. Senonchè, il Ministero delle finanze ha chiesto ancora un rinvio di questa discussione e pertanto essa viene rimandata ad una prossima riunione.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina. (1846)

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*,* nota che il disegno di legge non richiede ampia illustrazione, essendo la relazione ministeriale

esaurientissima. Si tratta di concedere una speciale indennità agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina che devono rimanere imbarcati per un lunghissimo periodo, non essendo possibile per loro praticare l'avvicendamento con destinazione a terra. Questo speciale soprassoldo viene dato a quegli ufficiali e sottufficiali che, avendo almeno dieci anni di servizio, compiano un periodo di ininterrotto imbarco di due anni o, se nella prima fase di applicazione del provvedimento e cioè fino al 30 giugno 1942-XX, di almeno tre anni. Si tratta principalmente di comandanti, direttori di macchina, direttori del tiro, capi impianti, capi guardia in macchina ed altro personale specializzato, il cui numero complessivo non supera i duemila. Si tratta di un provvedimento che ha la sua giustificazione nel prolungato sforzo fisico che queste persone sono obbligate a compiere, non potendo avere alcun periodo di riposo, in quanto l'interesse del servizio impone che non siano allontanati dai loro posti per tutto il periodo della guerra.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, concernente norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1^o gennaio 1930-VIII. (1858)

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio chiede il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

TARABINI osserva come, pur rinviandosi la discussione, sia opportuno tenere sin da ora conto che l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che gli autoveicoli costruiti prima del 1930 siano tolti dalla circolazione per essere dati come rottami, mentre è da considerare che vi sono automezzi, costruiti anteriormente al 1930, che tuttavia sono ancora in perfetta efficienza e che sarebbe un danno sottrarre alla circolazione.

PRESIDENTE ha ragione di ritenere che uno dei motivi che hanno determinato il rinvio di questa discussione riguardi precisamente l'argomento cui ha fatto cenno il camerata Tarabini, il quale, comunque, potrà

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

presentare una proposta di emendamento, nel termine prescritto. Intanto la discussione è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Pagamento dei premi di assicurazioni sulla vita mediante delega sugli stipendi dei militari, impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o in servizio presso le Forze armate. (Approvato dal Senato). (1860)

NATALI LUIGI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione legislativa del Senato. Ricorda che il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita, mediante delega, sugli stipendi dei militari, era stato concesso solamente per il periodo della guerra in Africa Orientale Italiana, vale a dire per il periodo 1937-38. Il disegno di legge in esame estende lo stesso sistema, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o in servizio presso le Forze armate, dovunque siano dislocati. Questo sistema fa sì che i contratti di assicurazione, per i quali il pagamento dei premi avvenga mediante le dette deleghe sugli stipendi, sono considerati in vigore anche se i premi, al momento del sinistro, non siano stati introitati dall'Ente assicuratore, in quanto si presume che gli Enti pubblici che si sono assunti l'incarico dei versamenti, vi provvederanno certamente, anche se in ritardo.

È d'avviso che l'opportuno provvedimento vada senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Immissione di sottufficiali e di graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della forza in congedo del Regio esercito italiano. (1885)

GRIFFEY, *Relatore*, ricorda che la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1642, contempla la immissione degli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano.

I sottufficiali e graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o pertinenti ad esse, hanno chiesto uguale trattamento e il disegno di legge in esame consente loro questa immissione, a domanda, nella forza in congedo del Regio esercito italiano, con lo stesso grado che rivestirono e nella stessa arma cui appartennero. La decisione in merito alle domande spetta al Ministero della guerra che giudicherà insindacabilmente caso per caso. La data di anzianità assoluta, loro spettante, è quella del 4 novembre 1918, considerato che a tale epoca sono divenuti cittadini italiani. Resta esclusa, però, ogni corresponsione di assegni arretrati. Entro un anno dall'accoglimento della loro domanda, cioè dall'immissione nell'Esercito italiano, essi sono tenuti a prestare un mese di servizio presso corpo, o reparto, o servizio della propria arma o specialità che designerà il Ministero. Al termine di detto servizio, i comandi interessati esprimeranno per ciascuno il parere sulla opportunità o meno del trasferimento nei ruoli del Regio esercito ed un giudizio sintetico sulla loro idoneità.

Il trasferimento nei ruoli del Regio esercito avverrà con decreto ministeriale per i marescialli e con dispaccio per i rimanenti gradi. Sono esclusi dal mese di servizio quei graduati che non abbiano ad essere transitati nella categoria dei sottufficiali e quei sottufficiali e graduati che rivestono, o che hanno rivestito, lo stesso grado nei reparti della M. V. S. N. e sue specialità.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (1886)

BARBARO *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame reca modificazioni al Regio decreto del 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, relativo alla costituzione del corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare. Come è noto, esistono tre ruoli per la giustizia militare e precisamente: il ruolo ordinario, il ruolo di riserva e il ruolo ausiliario.

L'articolo 1° prevede, in armonia con la creazione del grado VI per i cancellieri in servizio attivo, il grado di colonnello per gli ufficiali in congedo della stessa categoria cancellieri.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo 2 modifica l'articolo 6 e dispone che i magistrati ed i cancellieri della giustizia militare, (dei quali trattano, nella prima parte, gli articoli 4 e 5), siano iscritti nel ruolo ordinario senza impegnare i posti di organico che sono fissati dallo stesso articolo e che riguardano gli ufficiali iscritti in seguito a domanda.

In sostanza il provvedimento tende alla equiparazione fra la carriera civile ed il grado militare dei magistrati e cancellieri iscritti di diritto nel ruolo della giustizia militare; ma, d'altro canto, questa continua immissione, era frenata da un ruolo esistente (quello stabilito dall'articolo 6) che riguardava tanto gli iscritti di diritto quanto gli iscritti su domanda. Ora, la modifica apportata all'articolo 2 evita questo intralcio, in quanto lascia il ruolo per i professionisti che passano alla giustizia militare e fa sì che gli iscritti di diritto possano, indipendentemente da qualunque ruolo, essere nominati col grado che spetta ad essi a seconda delle promozioni che ottengono nella carriera civile.

L'articolo 3 modifica l'articolo 8 e concerne i limiti di età, sia per gli ufficiali iscritti di diritto, e sia per gli altri iscritti su domanda.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 e fissa i limiti di età per gli ufficiali del ruolo di riserva.

L'articolo 5 modifica l'articolo 18 della legge e dispone circa le promozioni, le quali, per gli iscritti di diritto, sono fatte senza limitazione di organico, in connessione con le promozioni conseguite nella carriera civile, e, per gli ufficiali provenienti dai professionisti, sono fatte dopo un certo numero di anni di permanenza nel grado inferiore e nel solo caso di vacanza nei ruoli.

L'articolo 6 abroga l'articolo 29.

L'articolo 7 dispone che sia creato un testo unico per riordinare la complessa materia.

Sottolinea l'opportunità di questa disposizione, giacchè sono almeno otto le leggi che hanno modificato quella istitutiva del corpo ed anche la stessa relazione ministeriale rileva come sia divenuta una necessità il cercare di eliminare tutte le discrepanze che tra le varie leggi si determinano. D'altro canto, anche per un concetto di armonia legislativa, poichè sono stati finalmente creati i nuovi codici penali ed il nuovo ordinamento dei tribunali militari, nonchè del personale della giustizia militare, è quanto mai logico che vi sia un testo unico che coordini tutto quanto può riguardare il benemerito corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

PRESIDENTE rileva anch'egli l'utilità e necessità della disposizione dell'articolo 7 che rimanda ad un testo unico il coordinamento e l'integrazione di tutto il complesso delle attuali norme riguardanti il corpo della giustizia militare e che sono diventate, come la stessa relazione ministeriale riconosce, veramente aggrovigliate.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, pertinenti alle provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano. (1887)

GRIFFEY, *Relatore*, nota che, mentre con la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1642, era stata concessa la possibilità di immissione nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano agli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico nati nelle provincie redente, col disegno di legge in esame si estende il beneficio anche a quegli ufficiali dello stesso esercito austro-ungarico che, pur non essendo nati nelle provincie redente, ne siano tuttavia pertinenti. Di vero, il requisito della pertinenza, cui la stessa legislazione austriaca attribuiva più ampi effetti che a quello della nascita, ha evidentemente maggiore importanza della nascita (che può dipendere da circostanze puramente occasionali) ai fini dell'accertamento dei sentimenti di italianità.

Trova il provvedimento quanto mai opportuno, in quanto, in sostanza, tende a promuovere molti ufficiali che hanno già dato alte prove di patriottismo, combattendo con valore ed anche con contributo di sangue, a servizio del nostro Paese.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge. Modificazione dell'articolo 47 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (1888)

TOSELLI, *Relatore*, fa osservare che, mentre nell'articolo 47 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, si prevede

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la possibilità di trasferire gli ufficiali di complemento da un'arma all'altra, da un servizio in un'arma o nel corpo automobilistico ovvero ad altro servizio o da un ruolo all'altro, dello stesso servizio, non è consentito il trasferimento per i detti ufficiali dalle armi nel corpo automobilistico. La modifica apportata dal disegno di legge in discussione consiste precisamente nell'aggiungere la possibilità del trasferimento degli ufficiali in congedo dalle varie armi nel corpo automobilistico. Le ragioni sono ovvie, inquantochè, oggi, dato lo sviluppo assunto dalla motorizzazione dell'Esercito, le unità automobilistiche, largamente impiegate nel campo operativo, possono ben considerarsi come facenti parte delle truppe combattenti e quindi l'esclusione sancita dal ricordato articolo 47 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito sarebbe attualmente inopportuna.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito feriti in combattimento e facoltà di trattenere in servizio fino al compimento del 70° anno di età i sottufficiali richiamati. (1889)

PRESIDENTE avverte che sull'articolo 4 di questo disegno di legge è stato presentato il seguente emendamento del camerata Luigi Natali:

All'articolo 4, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La disposizione del precedente comma si applica anche ai sottufficiali richiamati dal congedo in base al suddetto articolo 36 e che posteriormente al 10 giugno 1940-XVIII, siano stati ricollocati in congedo per aver raggiunto il 65° anno di età ».

Comunica che il Ministro delle finanze ha fatto conoscere che per questo emendamento si rimette alla decisione che adotterà il Ministro della guerra.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, dichiara di accettare l'emendamento.

CECI, *Relatore*, nota che il disegno di legge si propone due scopi: consentire ai sottufficiali feriti e ammalati per causa di servizio la possibilità di conseguire la promozione anche durante il periodo di inabilità, regolando l'anzianità che viene loro a competere, e di consentire, inoltre, la possibilità di trat-

tenere in servizio, fino all'età di 70 anni, i sottufficiali richiamati.

Il disegno di legge, per la parte che riguarda la promozione dei sottufficiali, fa distinzione fra sottufficiali feriti in guerra e quelli che abbiano riportato eventualmente ferite, oppure malattie per causa di servizio, ma non in guerra. Per i primi, il disegno di legge prevede la possibilità della promozione anche durante l'infermità dovuta alla ferita e prevede anche una seconda promozione, una volta che il sottufficiale abbia riacquisito la idoneità fisica incondizionata e non venga a trovarsi di nuovo nella stessa condizione. E perchè il sottufficiale medesimo non abbia a perdere la sua anzianità viene considerato come pretermesso, agli effetti della determinazione dell'anzianità stessa.

Per i sottufficiali non idonei, per malattie o lesioni riportate in servizio o per cause di servizio, — ma non in guerra — si prevede anche la possibilità di una seconda promozione; ma non può essere conferita, per la prima promozione, se non l'anzianità che sarebbe spettata per turno e, per la seconda, non è consentita la retrodatazione di anzianità oltre la data del riacquisto dell'idoneità.

Sia per i sottufficiali feriti in guerra, sia per quelli che abbiano riportato malattie o lesioni in servizio o per cause di servizio, è prevista la possibilità di deroga dall'obbligo del servizio da prestarsi per ottenere la promozione. Anche per questo, la legge fa distinzione fra coloro che abbiano riportato ferite in guerra e coloro che abbiano riportato lesioni o malattie non in guerra. Mentre per i primi c'è la dispensa da questo servizio, per gli altri c'è una limitazione, nel senso che devono aver prestato almeno sei mesi di servizio effettivo, prima di avere la seconda promozione.

Riguardo alla facoltà di trattenere in servizio a loro domanda i sottufficiali richiamati sino al settantesimo anno di età, si tratta di una facoltà che viene concessa al Ministero della guerra per motivi superiori di servizio del Ministero stesso, perchè esso possa cioè avvalersi dell'opera di questi sottufficiali provetti, i quali si trovino in condizione di salute tale da poter continuare il servizio.

Aderisce pienamente all'emendamento presentato dal camerata Natali, poichè esso mira a stabilire un principio di equità, rimettendo sullo stesso piano di giustizia una certa aliquota di sottufficiali che si sarebbe trovata, altrimenti, fuori di questa possibilità di essere trattenuta, cioè i sottufficiali che, pur richiamati, sono stati poi ricollocati in congedo po-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

steriormente al 10 giugno 1940-XVIII, per aver raggiunto il 65° anno di età.

E poichè l'emendamento ha ottenuto il consenso del Ministro delle finanze e del Sottosegretario di Stato per la guerra, è d'avviso ch'esso vada senz'altro approvato insieme a tutto il disegno di legge che risponde a motivi superiori, attinenti allo stato di guerra, e la cui materia è regolata in maniera così adeguata alle circostanze, che meglio non si potrebbe desiderare.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge con l'emendamento all'articolo 4 proposto dal camerata Natali ed accettato dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 3 della legge 19 maggio 1939-XVIII, n. 900, sulla istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico. (1893)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, ricorda che con la legge 19 maggio 1939-XVII, furono istituite le categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico. Con l'articolo 3 di detta legge si dava possibilità al Ministero dell'aeronautica di immettere in questo ruolo le categorie corrispondenti dei personali civili dipendenti dal Ministero dell'aeronautica, sempre che fossero in possesso di determinati titoli di studio e forniti di particolari requisiti. Ora, nell'applicazione dell'articolo 3, si sono verificate delle sperequazioni per quanto riguarda l'assegnazione di anzianità nei vari ruoli.

Col disegno di legge in esame, si vogliono sanare queste sperequazioni.

Una di esse derivava in sostanza dal fatto che, all'entrata in vigore di questa legge, alcuni si sono affrettati a far domanda per essere passati nei ruoli militari, altri invece l'hanno fatta dopo; cosicchè i primi, pure essendo di anzianità inferiore di quelli che hanno fatto domanda dopo, hanno avuto una situazione privilegiata nei ruoli militari, rispetto agli altri.

Altra sperequazione derivava dal fatto che la predetta legge non prevedeva come si dovesse computare l'anzianità relativa nelle due categorie degli assistenti e dei cartografi di aerologia. Ora, nell'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge, è detto come

si è inteso sanare questa sperequazione, cioè alternando uno della prima categoria con un altro della seconda.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore ed ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. (1894)

SACCO, *Relatore*, avverte che il disegno di legge provvede più che altro a coordinare le disposizioni vigenti relative al reclutamento ed ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, apportandovi anche alcune varianti.

Viene stabilito il tempo in cui avrà normalmente inizio il servizio da prestarsi ai fini del trasferimento in servizio di Stato Maggiore e quello in cui avrà luogo il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore dei maggiori in servizio di Stato Maggiore promossi tenenti colonnelli; viene aggiornata la composizione della Commissione chiamata ad esprimere il proprio parere sui provvedimenti interessanti gli ufficiali di Stato Maggiore e in servizio di Stato Maggiore e vengono regolati i vantaggi di carriera in conformità della legge del 1940 sull'avanzamento degli ufficiali.

Ritiene di dover fare un rilievo a proposito dell'articolo 3 il quale dice: « Non è ammessa la cessazione, a domanda, dal Corpo o dal servizio di Stato Maggiore ». Ritiene che questa disposizione, che pur si trova nella legge preesistente, riesca eccessiva in riflesso agli ufficiali in servizio di Stato Maggiore, in cui trovansi tenenti, capitani e maggiori, tenenti colonnelli, e, praticamente, anche colonnelli, mentre il Corpo di Stato Maggiore comprende solo tenenti colonnelli e colonnelli. Comprende che la finalità di questa norma sia quella di evitare che coloro, che abbiano conseguito tutti i vantaggi di carriera, lascino il servizio presso lo Stato Maggiore; ma tuttavia pensa che la disposizione venga ad estendersi ad una categoria troppo numerosa di ufficiali.

Riterrebbe perciò opportuno di sopprimere dall'articolo le parole: « o dal servizio », lasciando soltanto: « dal Corpo di Stato Maggiore ».

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa notare che gli ufficiali in servizio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di Stato Maggiore adempiono allo stesso compito di quelli del Corpo di Stato Maggiore e che, tanto per gli uni che per gli altri, l'assunzione nello speciale ufficio rappresenta un impegno sul quale il Ministero, che non per nulla ha istituito gli appositi corsi della Scuola di guerra, deve poter contare.

SACCO, *Relatore*, osserva che per lo meno si potrebbe ammettere il caso di ragioni di salute.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, obietta che il Ministero della guerra è in grado di poter accertare quando un ufficiale non sia in grado di attendere al suo servizio: in tal caso lo dispensa; ma non può ammettere che si possa essere dispensati da quel particolare servizio dietro domanda.

Ciò per rafforzare sempre più il principio di disciplina. La disposizione infatti ha di mira l'interesse del servizio, non quello dei singoli.

PRESIDENTE fa presente che si tratta non di una disposizione nuova, ma di una disposizione già esistente che, per ragioni esposte dal Sottosegretario di Stato per la guerra, non è opportuno modificare.

SACCO, *Relatore*, non insiste. Propone però di sopprimere nell'ultimo comma dell'articolo 18 il richiamo alla lettera *c* dell'articolo 8, che potrebbe dare luogo ad una interpretazione equivoca. Così l'articolo terminerebbe con le parole: « comando di reparto ».

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, accetta l'emendamento.

SACCO, *Relatore*, conclude rilevando che le disposizioni relative ai vantaggi di carriera si riportano alle aliquote e modalità della legge sull'avanzamento, mantenendo le stesse proporzioni di vantaggio.

PRESIDENTE prende occasione per raccomandare che l'ufficio legislativo del Ministero eviti il più possibile, nella compilazione degli articoli di legge, i molteplici riferimenti di altre disposizioni, i quali rendono difficile la immediata comprensione dei testi, come è il caso dell'articolo 23 di questo disegno di legge. Col riprodurre, invece, il testo delle disposizioni richiamate, la legge sarà più lunga, ma assai più chiara.

Avverte, infine, che, all'articolo 19, occorre precisare che dove è detto « in base all'articolo 18 del Regio decreto-legge n. 1419 » deve dirsi: « in base all'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135 ».

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, concorda sulla necessità di tale precisazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge con gli emendamenti accettati dal Governo agli articoli 18 e 19.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. (1583-B)

ART. 1.

Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio è ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.

L'atto può essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'articolo 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con Regio decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.

La procura deve essere speciale ed è redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni, che abbiano la qualità di militari nelle Forze armate dello Stato.

ART. 2.

La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere:

1^o) l'indicazione del nome, cognome, paternità e maternità, dell'età, del luogo di nascita e della qualità della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei due testimoni;

2^o) l'indicazione del nome, cognome, paternità, maternità, dell'età e del luogo di nascita del mandatario e dell'altro sposo;

3^o) la sottoscrizione della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei testimoni, e, qualora il dichiarante e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

ART. 3.

L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite della Potenza protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.

Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura è rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.

L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 90 giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio.

ART. 4.

La nullità della procura per difetti formali non può farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilasciò la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.

ART. 5.

Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

Stato degli ufficiali della Regia Aeronautica irreperibili, prigionieri e internati. (1704-B)

ART. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

Qualora gli ufficiali di cui al precedente comma risultino successivamente reperibili, saranno reiscritti nel ruolo col proprio grado e anzianità, eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza nel grado.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Qualora, invece, risultino prigionieri, saranno collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397.

ART. 2.

Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

ART. 3.

Gli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra non vengono computati in ruolo agli effetti delle determinazioni dei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta per gli anni 1942 e successivi, finchè perduri lo stato di guerra.

ART. 4.

L'ufficiale che rientri dalla prigionia di guerra o dall'internamento, ovvero che — già dichiarato irreperibile — risulti in seguito reperibile, non può conseguire avanzamento se prima non sia constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura e della temporanea scomparsa e non sia dichiarato dal Ministero dell'aeronautica se nulla osti a che l'ufficiale sia scrutinato per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, ove sia stato raggiunto dal turno di promozione (qualora si tratti di avanzamento ad anzianità), se giudicato idoneo verrà subito promosso con l'anzianità assoluta e relativa — a tutti gli effetti — che gli sarebbe spettata a suo tempo. Ove trattisi di avanzamento a scelta assoluta e l'ufficiale sia dichiarato idoneo, la Commissione superiore d'avanzamento gli assegnerà il posto nell'ordine di promovibilità a partire dall'anno in cui l'ufficiale risulterà compreso, per la prima volta, nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro. Qualora in tal modo, e salva diversa determinazione del Ministro, ai sensi del secondo comma dell'articolo 69 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, l'ufficiale venga a risultare pretermesso nell'avanzamento, verrà promosso con l'anzianità assoluta e relativa — a tutti gli effetti — che gli sarebbe spettata se la procedura avesse avuto luogo tempestivamente.

La promozione di cui sopra potrà aver luogo anche se non esista la necessaria vacanza, ma l'eventuale eccedenza sarà riasorbita con la prima successiva vacanza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina. (1846)

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina.

Pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi dei militari, impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o in servizio presso le Forze Armate. (1860)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati a tempo indeterminato o comunque addetti alle Forze Armate mobilitate, dovunque siano dislocati.

Immissione di sottufficiali e di graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della forza in congedo del Regio esercito italiano. (1885)

ART. 1.

I sottufficiali ed i graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o pertinenti ad esse, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli della propria classe della forza in congedo del Regio esercito italiano, a seconda della loro idoneità con lo stesso grado, già rivestito, e nella stessa arma cui appartennero.

Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministero della guerra che giudicherà insindacabilmente caso per caso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

La corrispondenza dei gradi di truppa e di sottufficiale dell'ex esercito austro-ungarico e del Regio esercito italiano è la seguente:

Stabsfeldwebel . . .	Maresciallo ordinario
Feldwebel	Sergente maggiore
Zugsführer	Sergente
Korporal	Caporale

ART. 3.

La data di anzianità assoluta da attribuire ai sottufficiali e graduati di truppa predetti, in quanto immessi nei ruoli del Regio esercito italiano, è quella del 4 novembre 1918.

Agli effetti dell'anzianità relativa in caso di richiamo alle armi essi dovranno prendere posto dopo i pari grado del Regio esercito italiano di anzianità assoluta eguale.

ART. 4.

I sottufficiali e graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico prima di essere trasferiti nei ruoli della forza in congedo della propria classe del Regio esercito italiano sono tenuti a prestare, entro un anno dalla data di immissione, un mese di servizio presso un corpo, reparto o servizio della propria arma o specialità, che designerà il Ministero.

Al termine del servizio prestato i comandi di corpo, reparto o servizio segnaleranno al Ministero l'opportunità o meno del trasferimento nei ruoli dei sottufficiali e graduati del Regio esercito degli interessati, esprimendo per ciascuno un giudizio sintetico sulla idoneità a poter bene esercitare le funzioni del grado.

Il trasferimento nei ruoli del Regio esercito avverrà con decreto ministeriale per i marescialli, con dispaccio per i rimanenti gradi.

ART. 5.

I sottufficiali ed i graduati di truppa già austro-ungarici che, in possesso dei requisiti richiesti, si sono arruolati nel Regio esercito italiano o vi hanno conseguito un grado di truppa o di sottufficiale possono, se facenti parte della forza in congedo, presentare domanda per conseguire il grado che avevano nell'esercito austro-ungarico e l'anzianità in conformità delle norme di cui al precedente articolo 3.

Essi non sono tenuti a prestare il servizio prescritto dall'articolo 4, solo nel caso in cui,

per effetto di detta concessione, non abbiano ad essere transitati dalla categoria dei graduati a quella dei sottufficiali.

ART. 6.

Sono esclusi dal compiere il prescritto servizio di cui all'articolo precedente quei sottufficiali e graduati che avessero eventualmente prestato servizio o trovansi a prestare servizio, con grado non inferiore a quello rivestito nell'esercito austro-ungarico, presso reparti della M. V. S. N. e sue specialità.

ART. 7.

Per i sottufficiali e graduati di cui agli articoli 5 e 6 è da escludere ogni rivalutazione economica dei servizi già prestati nell'esercito italiano o nella M. V. S. N., nonché ogni corresponsione di assegni arretrati.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Disposizioni concernenti il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (1886)

ART. 1.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati:

a) *Categoria magistrati:*

Tenente generale capo . . .	Grado	III
Tenente generale	»	IV
Maggior generale	»	V
Colonnello	»	VI
Tenente colonnello	»	VII
Maggiore	»	VIII
Capitano	»	IX
Tenente	»	X

b) *Categoria cancellieri:*

Colonnello	Grado	VI
Tenente colonnello	»	VII
Maggiore	»	VIII
Capitano	»	IX
Tenente	»	X
Sottotenente	»	XI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935- XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte dei precedenti articoli 4 e 5, sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.

Per gli ufficiali iscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:

Categoria magistrati:

Colonnelli	N. 9
Tenenti colonnelli	» 22
Maggiori	» 23
Capitani	» 34
Tenenti	» 50

Categoria cancellieri:

Maggiori	N. 4
Capitani	» 24
Tenenti e Sottotenenti	» 107

Gli ufficiali già iscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale il presente articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, sino all'esaurimento e all'assorbimento.

ART. 3.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« I limiti di età per la cessazione dall'appartenenza al ruolo ordinario degli ufficiali iscritti di diritto nel ruolo stesso sono quelli stabiliti per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare di grado corrispondente.

Per gli ufficiali iscritti a domanda sono invece fissati i seguenti limiti di età:

a) *Categoria magistrati:*

Colonnello	Anni 63
Tenente colonnello	» 60
Maggiore	» 58
Capitano	» 56
Tenente	» 56

b) *Categoria cancellieri:*

Maggiore	Anni 64
Capitano	» 62
Tenente	» 60
Sottotenente	» 58

Gli ufficiali iscritti a domanda, che si trovino nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso del precedente articolo, cessano di appartenere al ruolo ordinario, se sono in possesso del grado di maggior generale, all'età di anni sessantacinque ».

ART. 4.

L'articolo 12 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo di riserva, iscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello, cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'età di anni settanta.

Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti di età:

a) *Categoria magistrati:*

Tenente generale capo	Anni 78
Tenente generale	» 77
Maggior generale	» 75

b) *Categoria cancellieri:*

Colonnello	Anni 75
----------------------	---------

ART. 5.

L'articolo 18 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo ordinario iscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformità delle equiparazioni stabilite dall'articolo 3.

Ai predetti ufficiali, sino al grado di maggiore generale compreso, può peraltro essere concessa una promozione straordinaria per benemerienze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti compiute fuori del Regno, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.

Le relative proposte devono essere formulate dalle autorità gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La decisione spetta al Ministro della guerra, su parere di apposita Commissione da nominarsi dal Ministro stesso e della quale fa parte il Procuratore generale militare del Re Imperatore, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei Ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.

In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui è concessa la promozione straordinaria esercitano, fino a che non conseguono la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare rivestito prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessità di servizio, su proposta del Procuratore generale militare del Re Imperatore, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro della guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'Africa italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari dell'Africa italiana, e con il Ministro della marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari istituiti presso comandi di unità da esso dipendenti.

Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento — non oltre i gradi massimi conseguibili di tenente colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri — è regolato normalmente come segue:

a) *Categoria magistrati:*

- promozione a capitano, dopo 8 anni di permanenza nel grado di tenente;
- promozione a maggiore, dopo 6 anni di permanenza nel grado di capitano;
- promozione a tenente colonnello, dopo 6 anni di permanenza nel grado di maggiore.

b) *Categoria cancellieri:*

- promozione a tenente, dopo 6 anni di permanenza nel grado di sottotenente;
- promozione a capitano, dopo 8 anni di permanenza nel grado di tenente;
- promozione a maggiore, dopo 8 anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.

Possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali a prescindere dalle limitazioni previste in conformità di quanto è stabilito dal seguente articolo 20 ».

ART. 6.

È abrogato l'articolo 29 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

ART. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e pubblicare in testo unico — da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con quelli dell'Africa italiana, di grazia e giustizia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato — le disposizioni di legge generali e speciali relative all'ordinamento del corpo degli ufficiali della giustizia militare, con facoltà di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari e integrative.

Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, pertinenti alle provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano. (1887)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1642, sulla immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, si applicano anche agli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico pertinenti alle dette provincie.

Modificazione dell'articolo 47 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (1888)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII l'articolo 47 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli dei servizi, solamente in confronto di coloro che: siano in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

possesto dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, abbiano superato i 41 anni di età e ne facciano domanda.

Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi e servizi nonchè del corpo automobilistico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è obbligatorio il trasferimento nel servizio sanitario o nel servizio veterinario, a prescindere dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo. Il Ministro per la guerra può esentare da tale obbligo coloro che, appartenendo ai ruoli delle armi o del corpo automobilistico, facciano domanda di rimanervi.

L'ufficiale trasferito ai sensi dei due commi precedenti assume, nel nuovo ruolo, il grado di sottotenente, con l'anzianità originaria.

Ferma restando la norma contenuta nel secondo comma del presente articolo, può essere consentito, in seguito a domanda o a designazione d'autorità, il trasferimento di ufficiali in congedo in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali: da un'arma all'altra o nel corpo automobilistico; da un servizio in un'arma o nel corpo automobilistico ovvero ad altro servizio; da un ruolo all'altro dello stesso servizio; dal corpo automobilistico in una delle armi.

Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo e l'ufficiale è trasferito con lo stesso grado ed anzianità che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza ».

Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito feriti in combattimento e facoltà di trattenere in servizio fino al compimento del 70° anno di età i sottufficiali richiamati. (1889)

ART. 1.

Dopo l'articolo 9 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante disposizioni sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente:

ART. 9-*bis*. — Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combatti-

mento, o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, può — anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio — conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Non si richiedono, però, i periodi di servizio alle truppe previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 820.

Il sottufficiale che abbia conseguito una promozione ai sensi del comma precedente — a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel comma stesso — può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo, però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione si effettua anche se il sottufficiale non abbia compiuto il periodo di servizio alle truppe di cui al comma precedente, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra ».

ART. 2.

L'articolo 10 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ferite (escluse quelle contemplate nell'articolo 9-*bis*), lesioni o malattie, riportate in servizio o per causa di servizio, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, però, non può ottenere una sede di anzianità anteriore alla data in cui ha riacquistato l'incondizionata idoneità fisica. Può conseguire la promozione stessa anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe pur-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 14 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-*bis*. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9-*bis* e 10 sono estese, in quanto applicabili, all'avanzamento dei militari di truppa ».

ART. 4.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, i sottufficiali richiamati dal congedo in base all'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale è stato esteso ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali con il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, possono essere tratti in servizio a domanda, non oltre il compimento del 70° anno di età, qualora siano ritenuti di ottimo rendimento.

La disposizione del precedente comma si applica anche ai sottufficiali richiamati dal congedo in base al suddetto articolo 36 e che posteriormente al 10 giugno 1940-XVIII, siano stati ricollocati in congedo per aver raggiunto il 65° anno di età.

I sottufficiali di cui ai precedenti commi sono esclusivamente impiegati in servizi sedentari, non possono ottenere avanzamento all'atto del ricollocamento in congedo, fruivano della pensione ad essi spettante in relazione soltanto al servizio prestato ed agli assegni percepiti prima del 65° anno di età.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII, tranne che per l'articolo 4, il quale ha vigore dalla data della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifica all'articolo 3 della legge 1939-XVIII, n. 900, sulla istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico. (1893)

ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 3 della legge 19 maggio 1939-XVIII, n. 900, dopo il terzo comma della lettera a) sono aggiunti i seguenti commi, con effetto dal 1° aprile 1939:

« Gli ufficiali nominati in base alle disposizioni di cui sopra verranno iscritti nel

ruolo militare nell'ordine di successione in cui si trovavano nel ruolo civile di provenienza. Nel caso però che, nel ruolo civile di provenienza, taluno degli ufficiali come sopra nominati avesse preceduto un altro di maggiore anzianità, sarà considerato — ai soli fini dell'attribuzione del posto di ruolo — come avente la stessa anzianità di quest'ultimo.

A parità di anzianità assoluta fra provenienti dai ruoli civili degli assistenti e dei cartografi di aerologia, l'anzianità relativa verrà stabilita intercalando un assistente ed un cartografo di aerologia ».

Reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore ed ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. (1894)

ART. 1.

Lo Stato Maggiore del Regio esercito è costituito da un Corpo di Stato Maggiore e da un servizio di Stato Maggiore.

Il Corpo di Stato Maggiore riunisce gli ufficiali che — selezionati attraverso il servizio di Stato Maggiore — meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti. È formato da colonnelli e tenenti colonnelli di Stato Maggiore.

Il servizio di Stato Maggiore è formato da tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in servizio di Stato Maggiore.

Gli ufficiali predetti appartengono ai ruoli delle varie armi e sono compresi nella tabella organica della rispettiva arma.

ART. 2.

L'organico del Corpo di Stato Maggiore risulta dall'annessa tabella graduale e numerica.

Per il servizio di Stato Maggiore non esiste organico fisso; gli ufficiali che vi appartengono ricoprono parte dei posti devoluti complessivamente, dagli organici vigenti, ai vari comandi ed uffici.

ART. 3.

Non è ammessa la cessazione, a domanda, dal corpo o dal servizio di Stato Maggiore.

ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono scelti, con le norme stabilite dall'articolo 6 della presente legge, tra i seguenti ufficiali:

1°) colonnelli: fra i colonnelli delle varie armi che siano in possesso del requisito di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cui alla lettera *c*) dell'articolo 8 ed abbiano appartenuto al Corpo di Stato Maggiore col grado di tenente colonnello;

2°) tenenti colonnelli:

a) fra i tenenti colonnelli che abbiano appartenuto al servizio di Stato Maggiore col grado di maggiore;

b) fra i tenenti colonnelli di cui all'articolo 13, lettera *b*), quando abbiano compiuto presso il Ministero della guerra (Gabinetto), o presso il comando del Corpo di Stato Maggiore, o presso comandi di grandi unità, sei mesi di servizio di Stato Maggiore e non siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui dovrebbero essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore.

ART. 5.

I tenenti colonnelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 4, che non abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, possono essere trasferiti nel servizio di Stato Maggiore con le norme stabilite dall'articolo 16 della presente legge.

ART. 6.

Per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore i colonnelli e i tenenti colonnelli sono esaminati dalla Commissione, di cui all'articolo 16 della presente legge, di mano in mano che ne acquistano titolo. Detta Commissione stabilisce una graduatoria di merito degli ufficiali che ritiene idonei.

Le proposte per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore sono formulate e decise secondo le norme stabilite dall'articolo 16 della presente legge, sulla base della predetta graduatoria di merito e in relazione alle vacanze esistenti nell'organico del Corpo stesso.

ART. 7.

I tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza e cessano di appartenere al Corpo di Stato Maggiore.

ART. 8.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti per essere trasferiti in servizio di Stato Maggiore devono:

a) aver superato gli esami finali dello Istituto superiore di guerra;

b) aver compiuto l'anno di servizio di cui all'articolo 9 della presente legge;

c) aver compiuto, in modo distinto, il periodo di comando di reparto prescritto dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, anche se ridotto nella durata, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge medesima;

d) aver riportato decisione favorevole a norma dell'articolo 11 della presente legge.

ART. 9.

Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali dell'Istituto superiore di guerra sono inviati a prestar servizio per la durata di un anno presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore o Comandi di grandi unità, previa decisione favorevole emessa dal Ministro per la guerra, a norma dell'articolo 16 della presente legge, su proposta dell'autorità ivi indicata e sentito il parere dell'apposita Commissione.

ART. 10.

L'anno di servizio di cui all'articolo 9 della presente legge ha inizio normalmente non appena ultimati i corsi dell'Istituto superiore di guerra e deve comprendere un intero periodo di esercitazioni estive.

Nel computo di tale anno non si calcolano i periodi di tempo durante i quali l'ufficiale si assenta, per qualunque motivo, per un periodo superiore a giorni 20.

Al termine dell'anno l'autorità da cui l'ufficiale dipende compila un rapporto sul servizio da lui prestato pronunciandosi in modo esplicito sull'attitudine dell'ufficiale stesso al servizio di Stato Maggiore. Tale rapporto, corredato dal parere delle autorità gerarchiche, è trasmesso al Comando del Corpo di Stato Maggiore.

ART. 11.

La Commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, tenuto conto anche dei rapporti compilati a norma del precedente articolo 10, esprime, su ciascun ufficiale, il proprio parere circa l'idoneità al servizio di Stato Maggiore.

Le proposte per il trasferimento in servizio di Stato Maggiore sono formulate e decise secondo le norme stabilite dal citato articolo 16.

ART. 12.

Gli ufficiali che hanno riportato decisione favorevole al trasferimento in servizio di Stato Maggiore, ma che risultano eccedenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al numero dei posti di cui all'articolo 2 della presente legge, sono trasferiti nel servizio stesso di mano in mano che si rendano vacanti i detti posti.

ART. 13.

Per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore vengono presi in esame:

a) i maggiori, i capitani, i tenenti che hanno acquisito tutti i titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 della presente legge;

b) i tenenti colonnelli in possesso dei requisiti suddetti che abbiano compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra nell'anno 1935 o negli anni successivi e non provengano dei maggiori in servizio di Stato Maggiore;

c) i tenenti colonnelli di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 14.

I tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio di Stato Maggiore sono promossi al grado superiore nell'arma di provenienza e cessano di appartenere al servizio di Stato Maggiore.

I maggiori che vengono scelti a norma dell'articolo 4, lettera a), della presente legge, possono, contemporaneamente o dopo la promozione a tenente colonnello, essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore sulla base della graduatoria prescritta dall'articolo 6, purchè esistano vacanze nell'organico del Corpo stesso.

ART. 15.

Ai capitani che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra e ai tenenti colonnelli che hanno ottenuto il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, è concesso un vantaggio di carriera.

Le norme per la concessione di tale vantaggio sono stabilite dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni.

Il vantaggio di carriera non spetta ai tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore in base all'articolo 4, lettera b), della presente legge.

Il servizio di Stato Maggiore non dà luogo a vantaggi di carriera.

ART. 16

I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro della guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili.

Detta commissione è costituita dal Sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, dal Sottocapo di Stato Maggiore intendente, dai generali capi reparto del Comando del Corpo di Stato Maggiore e dal generale addetto.

La Presidenza della Commissione stessa è assunta dal Sottocapo di Stato Maggiore più elevato in grado o più anziano e, in sua assenza, dall'altro Sottocapo di Stato Maggiore.

Le deliberazioni della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Capo di Stato Maggiore dell'esercito.

ART. 17.

Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 16 non sono valide se non intervengono almeno tre componenti di essa.

Le deliberazioni sono emesse a maggioranza di voti: a parità di voti decide il presidente.

Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

ART. 18.

La Commissione di cui al precedente articolo 16 si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi, indicati nell'articolo 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra;

b) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;

c) sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;

d) sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozione;

e) sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 19.

L'organico dei tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore stabilito dalla tabella annessa alla presente legge è riservato agli ufficiali di tale grado che fruiscono dei vantaggi stabiliti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni.

Fermo il disposto del precedente articolo 1, i tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore in base all'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, o in base all'articolo 8 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, sono considerati in aumento alla predetta tabella organica.

Sono del pari considerati in aumento alla tabella organica i tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore a termine dell'articolo 4, lettera b) della presente legge.

ART. 20.

Le disposizioni contenute nel primo comma, n. 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038, rimangono in vigore per gli ufficiali che debbono ancora essere esaminati per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore e che hanno riunito entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti prescritti dall'articolo 8 della presente legge.

ART. 21.

Ai maggiori in servizio di Stato Maggiore provenienti dai capitani del Corpo di Stato Maggiore ed ai maggiori pure provenienti dal Corpo di Stato Maggiore e che attualmente compiono il prescritto periodo di comando di reparto è concesso, di mano in mano che saranno trasferiti nel servizio suddetto e con le norme stabilite dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e successive modificazioni, un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad un quarto dell'organico dei maggiori in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui la concessione del vantaggio è effettuata.

Detti ufficiali non potranno poi conseguire, nel grado di tenente colonnello, il vantaggio stabilito dall'articolo 15 della presente legge.

ART. 22.

Il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 21 della presente legge:

sostituisce quello stabilito dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135;

non è concesso ai maggiori trasferiti in servizio di Stato Maggiore in base al quarto comma dell'articolo 18 del citato Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, ed all'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038.

ART. 23.

Il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 15 della presente legge, non è concesso ai tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore che:

a) all'atto della promozione a tenente colonnello abbiano conseguito, per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, il vantaggio previsto dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;

b) siano stati reclutati in base al quarto comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, ed all'articolo 9 del Regio decreto legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038.

ART. 24.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

ART. 25.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno tranne che per l'articolo 16, il quale ha effetto dal 20 gennaio 1942-XX.